

DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1995

sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di misure destinate ad istituire un mercato interno che comporta la creazione di uno spazio senza frontiere e che garantisce la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che i controlli sui trasporti su strada di merci pericolose si svolgono secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili⁽⁴⁾, e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo⁽⁵⁾;

considerando che il 21 novembre 1994 il Consiglio ha adottato la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽⁶⁾, e che occorre, pertanto, armonizzare procedure di controllo relative a tali trasporti nonché le definizioni rispettive per rendere più efficace la verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva;

considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltremisura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto;

considerando che, alla luce del principio della sussidiarietà, appare necessaria un'azione della Comunità per

migliorare il livello di sicurezza del trasporto di merci pericolose;

considerando che è opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile a questi trasporti in tutta la Comunità;

considerando, inoltre, che occorre stabilire una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l'applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità;

considerando che, per migliorare l'osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose;

considerando che i controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo;

considerando che, in caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell'impresa che siano adottate delle misure adeguate o che lo Stato membro richiedente sia informato sull'esito dato alla richiesta;

considerando che è opportuno sorvegliare l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 29. 1. 1994, pag. 10 e GU n. C 238 del 26. 8. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 55), posizione comune del Consiglio, del 21 novembre 1994, (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo, del 14 marzo 1995, (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 29).

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3356/91 (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.